

	Comune di Campiglia dei Berici	Consiglio Comunale	
		Nr. 42	Data 29/12/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2022** addì **29** del mese di **Dicembre** alle ore **19.10** presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
-----------------------	------------------	-----------------

Avv. Massimo Zulian	Sindaco	AG
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Dovigo Angela	Consigliere	SI
Barollo Miriam	Consigliere	SI
Sillo Doriana	Consigliere	SI
Giacometti Fabio	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Martini Debora	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carpanese Filippo** nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Il Vicesindaco Carpanese Filippo anticipa che è stata fatta una piccola modifica. All'inizio del mandato precedente si era scelto di agevolare i fabbricati di categoria D e adesso è stato ripristinato il valore consigliato a livello normativo passando per la quota di spettanza del Comune dallo 0.05 al 0.10 %, mentre rimangono invariate tutte le altre aliquote Imu. Questa manovra si è resa necessaria per far fronte all'aumento delle spese energetiche di luce e gas. Il gettito derivante probabilmente sarà di 14.000,00/15.000,00 euro. Conclude precisando che si tratta dell'unico aumento fatto nei confronti dei cittadini.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- con la predetta legge 160/2019 è stata istituita la "nuova IMU" con decorrenza 1° gennaio 2020 e più precisamente i commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU) che di fatto ha assorbito la TASI;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 21/07/2020 e n. 3 del 23/02/2021 di determinazione e conferma delle aliquote "nuova IMU" per gli anni 2020 e 2021;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il comma 748 che fissa l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749 che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, stabilendo che la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750 che consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 che fissa fino all'anno 2021 compreso, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 che consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 che consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

Considerato che il comma 756 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, senza il quale non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione della nuova IMU nella misura "base";

Preso atto che detto prospetto non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Considerato, pertanto, che in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri fabbricati
0,86%	1,06%	0,00%	aree edificabili

Considerato opportuno applicare ai fabbricati di categoria catastale D l'aliquota di base di spettanza comunale pari al 0,10%";

Ritenuto quindi opportuno per l'anno 2023 approvare le aliquote come da tabella che segue:

ALIQUOTE		
tipologia	comune	stato
abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00	0,50%	0,00%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,00%
terreni agricoli	0,76%	0,00%
fabbricati gruppo "D" ad eccezione dei D/10	0,10%	0,76%
altri fabbricati	0,86%	0,00%
aree edificabili	0,86%	0,00%

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri richiesti ed espressi di regolarità tecnica e contabile sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (allegato all'originale del presente atto);

Richiamato l'art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 9
votanti n. 9
favorevoli n. 9
contrari n. 0
astenuiti n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e narrativa e che qui si intende interamente riportato:

di approvare le aliquote IMU riassunte nella seguente tabella, specificando che ai fabbricati di categoria catastale D viene applicata dal 2023 l'aliquota di base di spettanza comunale pari al 0,10%";

ALIQUOTE		
tipologia	comune	stato
abitazione principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) con detrazione € 200,00	0,50%	0,00%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,00%
terreni agricoli	0,76%	0,00%
fabbricati gruppo "D" ad eccezione dei D/10	0,10%	0,76%
altri fabbricati	0,86%	0,00%
aree edificabili	0,86%	0,00%

- 1) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 3) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 9
votanti n. 9
favorevoli n. 9
contrari n. 0
astenuiti n. 0

Il Consiglio Comunale approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 61**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2022

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 42 in data 29/12/2022 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Carpanese Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

ORIGINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta in data 28/01/2023